

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

VISTO il decreto-legge 10 settembre 2021 n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021 n. 156 e successive modifiche ed integrazioni, che all'articolo 4, comma 3 bis, prevede che: "In tutto il territorio nazionale è vietata la circolazione di veicoli a motore delle categorie M2 e M3, adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, alimentati a benzina o gasolio con caratteristiche antinquinamento Euro 1 a decorrere dal 30 giugno 2022, Euro 2 ed Euro 3 a decorrere dal 1° gennaio 2024. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sono disciplinati i casi di esclusione dal predetto divieto per particolari caratteristiche di veicoli di carattere storico o destinati a usi particolari. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 15 novembre 2023 comunicano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'elenco dei veicoli con caratteristiche antinquinamento Euro 3 adibiti al trasporto pubblico locale per i quali, al fine di consentire la continuità e la regolarità del servizio di trasporto pubblico locale, è richiesto l'esonero dal divieto di cui al primo periodo.

Dal 1° gennaio 2024 l'utilizzo delle risorse dell'Unione europea, nazionali e regionali, già assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano e destinate al rinnovo della flotta dei mezzi di trasporto pubblico locale, è prioritariamente finalizzato alla sostituzione dei veicoli con caratteristiche antinquinamento Euro 3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con apposito decreto entro il 15 dicembre 2023 dispone, l'esonero dei veicoli Euro 3 di cui al terzo periodo e definisce le modalità di verifica e monitoraggio dell'utilizzo delle risorse di cui al quarto periodo. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede agli adempimenti di cui al presente comma con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente."

VISTA la nota della Direzione generale per il trasporto pubblico locale e regionale e la mobilità pubblica sostenibile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 7615 del 17 ottobre 2023, con la quale è stata effettuata apposita ricognizione presso tutte le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano, in ottemperanza alle previsioni del richiamato articolo 4, comma 3-bis del decretolegge n. 121/2021, terzo periodo;

VISTE le comunicazioni pervenute dalle Regioni e delle Provincie Autonome di Trento e Bolzano in riscontro alla richiamata nota MIT n. 7615/2023;

VISTO l'elenco dei veicoli con caratteristiche antinquinamento euro 3 adibiti al trasporto pubblico locale, per i quali, al fine di consentire la continuità e la regolarità del servizio di trasporto pubblico locale, sulla base delle comunicazioni presentate al MIT dalle Regioni e delle Provincie Autonome di Trento e Bolzano, si considera indispensabile disporre l'esonero dal divieto previsto al primo periodo del citato articolo 4, comma 3 bis del decreto-legge n. 121/2021;

RITENUTO necessario adottare apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per dare seguito a quanto previsto al citato articolo 4, comma 3 bis, del decreto-legge n. 121/2021 definendo altresì le modalità di verifica e monitoraggio dell'utilizzo delle risorse di cui al quarto periodo della suddetta disposizione normativa;

VISTA la nota del 19.12.2023 con la quale la Direzione Generale per il trasporto pubblico locale ha trasmesso lo schema di decreto finalizzato all'esonero predetto già condiviso con la Direzione

generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione a partire dal 1 gennaio 2024;

DECRETA

ARTICOLO 1

- 1. Al fine di consentire la continuità e la regolarità del servizio di trasporto pubblico locale, per i veicoli con caratteristiche antinquinamento Euro 3 adibiti al trasporto pubblico locale di cui all'Allegato 1 al presente decreto, è disposto l'esonero dal divieto previsto dall' articolo 4, comma 3 bis del decreto-legge n. 121/2021, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021 n. 156 e successive modifiche ed integrazioni. Le procedure di verifica, da parte degli Organi Accertatori, di presenza di un veicolo tra quelli inseriti nell'elenco di cui all'Allegato 1, sono messe a punto dalla competente Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
- 2. A partire dal 1° gennaio 2024, con cadenza semestrale, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano presentano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Direzione generale per il trasporto pubblico locale e regionale e la mobilità pubblica sostenibile, apposita relazione relativa all'utilizzo delle risorse dell'Unione europea, nazionali e regionali, già assegnate alle medesime Regioni e alle Province autonome e destinate al rinnovo della flotta dei mezzi di trasporto pubblico locale, dando specifica evidenza dell'utilizzo in via prioritaria delle medesime risorse per la sostituzione dei veicoli con caratteristiche antinquinamento Euro 3. Nella relazione dovranno essere espressamente indicati i veicoli Euro 3 sostituiti.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO Dott.ssa Maria Teresa Di Matteo

Firmato digitalmente da

Maria Teresa Di Matteo

O = MiMS